



Allegato B 4

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO IN REGIME DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
(Artt. dal 2222 al 2228 del Codice Civile)

Con la presente scrittura a valere ad ogni effetto di legge tra:

COMUNE DI REGGIO NELL' EMILIA

Servizio Politiche per lo sviluppo economico e l'internazionalizzazione

Area Competitività e Innovazione sociale

con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n.1, P.IVA 00145920351, nella persona, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, del Dott. Arch. Massimo Magnani, Dirigente d'Area e di Policy ,
(di seguito indicato come "Committente")

e

Angelo
PAOLO MAZZARELLO
nato a MORNESE il 30/05/1955, residente a Pavia in via Lino n. 10, C.F.
MZZ PNG55 E 30 F 73 74
(di seguito indicato come "Collaboratore")

Premesso che

- nell'intento di divulgare la figura di Lazzaro Spallanzani, la cui Collezione è patrimonio dei Musei Civici, viene proposta il giorno 05 marzo p.v. alle ore 16 presso la Galleria Parmeggiani la presentazione di una commedia anonima del 1796, il cui testo a stampa è stato al momento ritrovato in unica copia , che rappresenta una vicenda realmente accaduta avente tra i protagonisti lo scienziato Lazzaro Spallanzani;
- è chiamato a partecipare , in qualità di studioso dei fatti storici di cui fu protagonista Lazzaro Spallanzani e pubblicati nel testo "Costantinopoli 1786: la congiura e la beffa. L'intrigo Spallanzani", il prof Paolo Mazzaello docente presso l'Università di Pavia.

Tutto quanto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 _ RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, un contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione occasionale, consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea secondo le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 _ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

- **presentazione e inquadramento storico della vicenda di cui fu protagonista Lazzaro Spallanzani, rappresentata nella commedia ritrovata "Il falso originale" , il giorno il 05 marzo 2017 ore 16 presso la Galleria Parmeggiani di Reggio Emilia.**

ART. 3 _ MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Committente, che si impegna a dare indirizzi di massima, in armonia con la natura del rapporto di cui trattasi, nonché a controllare lo svolgimento delle prestazioni richieste al fine di coordinare le attività del collaboratore con quella della struttura organizzativa del Committente stesso.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il Collaboratore, nell'ambito delle indicazioni impartitegli dal Committente, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportuna, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. Il Collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso i Musei Civici _sede di Palazzo dei Musei_ e deve garantire la propria presenza presso i locali del Servizio medesimo ogni qualvolta si rendesse necessario per assicurare la realizzazione dell'attività.

Si da atto che ogni eventuale diversa configurazione del rapporto medesimo è assolutamente inefficace perché nulla si deve intendere la sua causa. La presente clausola rappresenta esplicita manifestazione della volontà delle parti stipulanti.

Il Collaboratore è tenuto ad osservare il segreto professionale ed è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti, purché non in contrasto con il presente incarico.

Il Collaboratore nell'esercizio della sua attività è tenuto all'esecuzione contrattuale secondo buona fede, con la diligenza e la perizia richieste dalla fattispecie. Rimane salva per il Committente, l'applicazione diretta dell'art. 2224 del Codice Civile.

Il Collaboratore dichiara sotto la sua personale responsabilità e con esonero del Committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo che, a norma delle vigenti disposizioni in materia, non sussistono motivi ostativi alla stipula del presente atto.

ART. 4 _ PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il Collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa e preventiva autorizzazione scritta del Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Comune di Reggio nell'Emilia/Politiche per lo sviluppo economico e l'internazionalizzazione .

ART. 5 _ RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto. Il Collaboratore si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 6 _ INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE

Il collaboratore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Il collaboratore dichiara, inoltre di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente anche con riferimento alle disposizioni del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, per quanto applicabile, con riguardo al presente atto e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

ART. 7 _ DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio il giorno **05 marzo 2017** e terminerà il giorno **05 marzo 2017**. Il termine potrà essere procrastinato in caso di necessario completamento delle attività di cui all'art. 2, fermo restando l'accertata disponibilità di risorse nel relativo budget di pertinenza e all'assunzione del/i impegno/i di spesa necessario/i.

ART. 8 _ COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che Il corrispettivo per l'attività lavorativa è stato stabilito sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali e dell'impegno richiesto, in complessivi Euro **200,00** (*dicesi euro*

duecento/00) al lordo delle ritenute fiscali e delle eventuali ritenute previdenziali a carico del percipiente da corrispondersi in unica soluzione e previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, su presentazione di nota di debito.

Il Collaboratore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale in Italia, di non essere titolare di partita I.V.A. e di non essere iscritto ad alcun albo professionale per cui il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 co. 1 lettera l) del T.U.I.R. e successive modificazioni e integrazioni e sarà pertanto assoggettato dal Servizio Finanziario del Committente a:

- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% (aliquota attualmente in vigore) all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973; il Collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- al contributo previdenziale INPS – Gestione Separata, per compensi superiori ai 5.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 44, comma 2 della Legge 326/2003, di cui 1/3 a carico del Collaboratore e 2/3 a carico del Committente; a tal fine il Collaboratore dovrà presentare apposita dichiarazione circa il raggiungimento o meno della soglia di € 5.000,00.

Il Collaboratore dichiara, altresì, ad ogni effetto di legge, che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso non essendo previsto alcun rimborso spese come anche alcuna indennità di fine servizio al termine del presente contratto di collaborazione.

Il compenso sarà liquidato a seguito dell'emissione di regolare nota di pagamento intestata al Comune di Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, Reggio Emilia, C.F./P.IVA 00145920351 da parte del Collaboratore tramite bonifico bancario/postale entro 30 gg. dal ricevimento.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, il Collaboratore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 9 _ INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso il Collaboratore inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto, impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni, senza che il Collaboratore possa pretendere compensi o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato del Committente anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili al Collaboratore nell'esecuzione dell'attività in oggetto al presente atto. In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Committente per il risarcimento di eventuali danni.

Ad entrambe le parti è riservato il diritto di recedere in caso di impossibilità di realizzazione della prestazione di cui all'art. 2, per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili e debitamente documentati. Le parti non saranno inoltre responsabili nel caso di mancata realizzazione della prestazione per cause di forza maggiore e, nel caso, saranno ritenute sollevate dai propri obblighi in relazione al presente atto.

ART. 10 _ RECESSO

Il Committente si riserva il diritto di revocare, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex artt. 2227 e 2237 del Codice Civile, fermo restando la corresponsione del compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il Collaboratore può recedere solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Committente con raccomandata A/R almeno 60 giorni prima. Il Committente si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere il compenso maturato senza ulteriori oneri, con riferimento al risultato

utile derivato al Committente stesso. In ogni caso, l'eventuale recesso del Collaboratore dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Committente.

ART. 11 _ ACCORDI PRECEDENTI

La firma del presente accordo comporta l'annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto. Nessuna variante o modifica potrà essere validamente effettuata se non per atto scritto.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati relativi al Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso il Collaboratore avrà i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo.

ART. 13 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Fanno carico al Collaboratore le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, da registrarsi solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.04.86 n. 131.

ART. 14 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenuti nel libro IV, titolo II, capo XV del Codice Civile.

Eventuali divergenze tra il Committente e il Collaboratore circa l'interpretazione del presente incarico e della sua applicazione, qualora non possano essere composte in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Reggio Emilia.

Redatto e sottoscritto in unico esemplare a Reggio Emilia, il 26/02/2017

**Il Dirigente del Servizio
POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Arch. Massimo Magnani**

Il Collaboratore
Angelo
Prof. Paolo Mazzarello

